



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) dr. Raffaella Genovese | Presidente |
| 2) dr. Sebastiano Napolitano | Consigliere rel. |
| 3) dr. Arturo Avolio | Consigliere |

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 12/02/2024, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3187/2020 R.G. LAVORO E PREVIDENZA

TRA

TORONE Angelo generalizzato in atti,
rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Caduto

APPELLANTE

E

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dall' avv. Italia De Benedictis

APPELLATO

OGGETTO: Indennità mobilità. Soci cooperative. Esclusione. D.P.R. n. 602 del 1970

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, **TORONE Angelo** – premesso di aver lavorato con la qualifica di guardia giurata armata alle dipendenze della

Società Cooperativa Terra di Lavoro dal 19.06.1982, di essere stato licenziato in data 15.07.2015 a seguito della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società, di essere stato collocato in mobilità dal 18.07.2015, di aver richiesto l'indennità di mobilità all'I.N.P.S. che rigettava la domanda, di aver, però percepito la Naspi - chiedeva *“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere riconosciuta l'indennità di mobilità per il periodo dal luglio 2015 a 30 luglio 2018... ; per l'effetto condannare l'I.N.P.S. ... al pagamento in favore del ricorrente la complessiva somma di €3.186,45 lorda maturata per il periodo da agosto 2015 al 30.05.2016, quale differenza tra quanto percepito a titolo di Naspi e quanto avrebbe percepito a titolo di indennità di mobilità...”*; il tutto con vittoria di spese del giudizio.

Si costituiva l'I.N.P.S. chiedendo – sulla base di varie argomentazioni - il rigetto della domanda.

Il Giudice adito, con sentenza n. 1845/2020 pubblicata in data 29.06.2020, rigettava la domanda sul presupposto della esclusione dei soci di società cooperativa dal trattamento in questione alla luce del D.P.R. n. 602/1970 e della L. n. 196/1997 (art. 24) e compensava le spese del giudizio.

Avverso tale decisione ha proposto appello il TORONE con atto depositato il 28.12.2020, evidenziando la erroneità della decisione: lamenta, in particolare, l'erronea applicazione del D.P.R. 602/1970 evidenziando che, nelle more, è intervenuta la L. 92/2012 che ha esteso il trattamento in esame anche ai soci lavoratori di società cooperative. Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della propria domanda, con condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della somma di € 3186,45 lorda maturata per il periodo da agosto 2015 al 30.05.2016, quale differenza tra quanto percepito a titolo di Naspi e quanto avrebbe percepito a titolo di indennità di mobilità, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Costituitosi, l'appellato ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto rimarcando, in particolare, la correttezza della decisione impugnata quanto ai

riferimenti normativi disciplinanti la materia ed evidenziando, in ogni caso, che le somme percepite dall'appellante a titolo di Naspi sono superiori a quelle indicate in ricorso e tali da escludere che possa esservi una differenza tra quanto ricevuto a titolo di Naspi e quando eventualmente dovuto a titolo di indennità di mobilità.

Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 16 novembre 2022), con udienza già fissata per il 29 maggio 2023, rinviata d'ufficio all'odierna udienza, nella quale la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.

1. L'orientamento della Suprema Corte, cui questa Corte presta convinto ossequio, da ultimo ribadito (decidendo su un caso analogo) con la sentenza Cass. civ. sez. lav., 18/08/2023, (ud. 10/05/2023, dep. 18/08/2023), n.24815 è nel senso che *"L'indennità di mobilità, prevista dalla L. n. 223 del 1991, artt. 7 e 16 in favore dei lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale, non spetta ai soci lavoratori di società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al D.P.R. n. 602 del 1970, atteso che l'art. 16 della citata L. n. 223 del 1991, nel testo vigente "ratione temporis", prevedeva che la suddetta indennità fosse finanziata mediante il versamento di un contributo percentuale da calcolarsi sulle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, mentre ai soci lavoratori degli organismi cooperativi citati, prima del 2013, erano riconosciute dal D.Lgs. n. 423 del 2001 solo alcune specifiche forme di previdenza e assistenza sociale, tra cui non rientrava l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria" (Così, Cass. n. 10778 del 2020); quanto al periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012 (cd. legge Fornero), va osservato come la stessa all'art. 3, lett. c) abbia esteso alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti il trattamento di integrazione salariale straordinario ed i relativi obblighi contributivi, senza tuttavia far rinvio agli enti esercenti le attività indicate*

nell'allegato al D.P.R. n. 602 del 1970; tale riferimento viene compiuto dal successivo art. 2, il quale, al comma 38, menziona la sola Assicurazione Sociale per l'Impiego (cd. ASPI), riconoscendone il diritto in capo ai soci lavoratori di cooperative di cui citato D.P.R., con il dichiarato intento di offrire agli stessi, in caso di perdita involontaria dell'occupazione, un'indennità mensile di disoccupazione (art. 2, comma 1); in un tale contesto ordinamentale, l'interpretazione letterale dell'art. 3, comma 1, porta, dunque, ad escludere che il legislatore della riforma abbia inteso riconoscere l'indennità di mobilità ai soci delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602; se, infatti, ciò avesse voluto lo avrebbe sancito espressamente, mentre, così come correttamente osserva l'istituto ricorrente, la norma ritenuta fondamento del diritto preteso si limita a richiamare la sola Assicurazione Sociale per l'Impiego”.

2. Già la pronuncia Cass. n. 10778 del 2020 al punto 24, afferma chiaramente come, pur nel graduale ampliamento delle tutele disposto dal legislatore in favore dei soci delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602, la L. n. 92 del 2012, si è limitata ad estendere a questi ultimi la sola Assicurazione Sociale per l'Impiego, ma non anche l'indennità di mobilità; il tenore letterale della norma invocata, asseverato da un'affermazione quale quella appena richiamata, chiude, in via definitiva, a qual si voglia ipotesi interpretativa diretta a sostenere che la sola estensione dell'ASPI ai soci di cooperativa possa lasciar intendere che la legge Fornero abbia voluto allargare la platea dei destinatari dell'indennità di mobilità, fino ad includervi coloro i quali sono inseriti in strutture che svolgano una delle attività elencate nell'allegato al D.P.R. n. 602.

3. In definitiva, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.

4. In considerazione della peculiarità delle questioni coinvolte nel presente contenzioso, in parte anche nuove rispetto alla sua serialità e che sul profilo giuridico centrale ha registrato difformi orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di merito, risolti dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, vanno

dichiarate integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.

5. Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando così provvede:

Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza

Compensa le spese di lite

Contributo unificato come in motivazione

Così deciso in Napoli, il 12 febbraio 2024

Il Consigliere est.
dr. Sebastiano Napolitano

Il Presidente
dr. Raffaella Genovese